

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2019.0.7</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>F24</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.0.7 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>18.12.2019</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Gestione telematico Entratel .....</b>	<b>2</b>
---	----------

*Invio Entratel/Fisco on line crediti in compensazione: Agenzia delle Entrate D.L. 124/2019 del 26/10/2019 .. 2*

<b>Gestione tabelle .....</b>	<b>4</b>
-------------------------------	----------

<b>PARRAV .....</b>	<b>4</b>
---------------------	----------

<i>Tabella "Parametri ravvedimento" .....</i>	<i>4</i>
---	----------

**Invio Entratel/Fisco on line crediti in compensazione: Agenzia delle Entrate D.L. 124/2019 del 26/10/2019**

L'Agenzia delle Entrate, con il D.L. 124/2019 (così detto "Decreto Fiscale 2020") del 26/10/2019, ha esteso, anche ai contribuenti non titolari di partita iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l'obbligo di trasmettere, esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisco online), le deleghe F24 contenenti compensazioni di tributi con saldo diverso da "0".

Di fatto, tale Decreto modifica l'art. 37, c. 49-bis del D.L. 223/2006 poiché, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA, la norma diventa indistintamente applicabile a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione.

Pertanto, tale obbligatorietà, sino ad ora prevista per i soli contribuenti titolari di partita Iva, viene estesa a tutti i contribuenti i quali, per la presentazione delle deleghe contenenti le compensazioni orizzontali di qualsiasi importo di crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive e dell'Irap, nonché dei crediti d'imposta da indicare nel quadro «RU» della dichiarazione annuale, debbono utilizzare esclusivamente i servizi telematici «F24 online», «F24 web» e «F24 intermediari», messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, sempre il suddetto Decreto ha ampliato l'elenco dei crediti d'imposta per i quali la Circolare 68/E del 2016, all'allegato 1, aveva già previsto l'obbligatorietà di presentazione della delega compensativa tramite i servizi telematici, stabilendo che i suddetti siano utilizzati anche per le deleghe compensative dei crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da Mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

Ovvero tutti i tributi di cui alla Circolare 68 del 2016, la cui presentazione con delega telematica era obbligatoria per i soli titolari di partita Iva, ora debbono essere obbligatoriamente presentati tramite i canali telematici anche dai contribuenti privati; inoltre, il D.L. 124/2019 ha aggiunto a tale elenco anche i crediti maturati dal sostituto d'imposta.

Il D.L. 124/2019 non si è ben espresso in merito ai termini temporali di applicazione delle suddette novità, stabilendo soltanto che le disposizioni relative all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli di delega F24, contenenti compensazioni orizzontali, debbano applicarsi con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza però indicare una precisa decorrenza.

In virtù di quanto sopra riportato, nella procedura F24 si è reso necessario aggiornare la Tabella "**Tributi e causali**", **TRIBCAU**, in cui si è provveduto a barrare entrambi i flag "**Tributo solo Entratel/FOL (Tutti i soggetti)**" e "**Tributo solo Entratel/FOL (solo titolari partita IVA)**" e ciò per tutti i tributi per i quali è prevista, a seguito del D.L.124/2019, l'obbligatorietà della presentazione della delega contenente una compensazione tramite Entratel/Fisco online affinché per tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita Iva e per tutti i tributi, sia quelli di cui all'allegato 1 della Circolare 68 del 2016, sia quelli aggiunti dal D.L. 124/2019, sia presentata la delega utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

TRIBCAU - Tributi e causali

x

Sezione

1

Tributo

1655

Erario

Descrizione

RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI DIMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LE

Descrizione ridotta

RECUPERO DL 66/2014

Codice matricola

Non valorizzato

Codice 1 periodo

E

Codice 2 periodo

0

Tipo ente Enti locali

Identificativo Accise

Ente Accise

Tipo ente previdenziale

Modalità utilizzo

E

Credito e Debito

Rateazione/Regione/Provincia

☐ Indicazione numero rate  
☐ Indicazione codice regione  
☐ Indicazione codice ente locale  
☐ Indicazione sigla provincia  
☐ Indicazione ente emittente

Modello F24 di destinazione

☒ F24 IMU  
☐ F24 EP  
☐ Entrambi  
☐ Tributo INPDAP  
☐ Richiede codice fiscale  
☐ Richiede numero certificazione cred.

☐ Periodo riferimento = anno utilizzo  
☐ Credito non compens in presenza di ruoli  
☐ Debito non compensabile  
☐ Richiede codice ufficio  
☐ Richiede codice atto  
☐ Tributo non più utilizzabile  
☐ Tributo TABES

☒ Tributo solo Entratel/FOL (tutti i soggetti)  
☒ Tributo solo Entratel/FOL (solo titolari piva)

☐ Credito/Debito da ritenuta  
☐ Ritenute da assistenza fiscale  
☐ Richiede id coobbligato

☐ Tributo non ravvedibile  

Sezione tributo sanzione

Codice tributo sanzione

Sezione tributo interessi

Codice tributo interessi

Giorno scadenza

16

Mese scadenza

Periodo riferimento + 1 mese

Anno scadenza

Segue mese scadenza

Ulteriori mesi per rateazione

0

Conferma

Vania

Annulla

Prossimo

precedente

Uscita

Integrazione alla guida utente  
F24 2019.0.7

3

[Torna all'indice](#)

**Tabella “Parametri ravvedimento”**

Con Decreto del 12/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.293 del 14.12-2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2020 il saggio d'interesse legale è fissato nella misura dello **0,5%** in luogo del precedente 0,8%.

Di conseguenza, abbiamo provveduto ad aggiornare la Tabella “Parametri ravvedimento”.

Dal	Al	Tasso
01/01/2001	31/12/2001	3.50%
01/01/2002	31/12/2003	3.00%
01/01/2004	31/12/2007	2.50%
01/01/2008	31/12/2009	3.00%
01/01/2010	31/12/2010	1.00%
01/01/2011	31/12/2011	1.50%
01/01/2012	31/12/2013	2.50%
01/01/2014	31/12/2014	1.00%
01/01/2015	31/12/2015	0.50%
01/01/2016	31/12/2016	0.20%
01/01/2017	31/12/2017	0.10%
01/01/2018	31/12/2018	0.30%
01/01/2019	31/12/2019	0.80%
01/01/2020		0.50%

Sanzioni	Tasso
Ravvedimento breve	1.5 %
Ravvedimento entro 90gg	1.67 %
Ravvedimento entro anno	3.75 %
Ravvedimento entro 2 anni	4.29 %
Ravvedimento oltre 2 anni	5.00 %
Ravvedimento dopo PVC	6.00 %

Percentuali per violazioni precedenti il 1° febbraio 2011	Tasso
Ravvedimento breve	2.50 %
Ravvedimento lungo	3.00 %